

COMUNE DI COCQUIO TREVISAGO

PROVINCIA DI VARESE

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI
--

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 22.12.1998
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27.03.2008

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento.
- Art. 2 - Identificazione dei tributi disciplinati dal presente regolamento.
- Art. 3 - Aliquote e tariffe.
- Art. 4 - Agevolazioni.

TITOLO II GESTIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

- Art. 5 - Forme di gestione.
- Art. 6 - Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali.
- Art. 7 - Soggetti responsabili delle entrate non tributarie.
- Art. 8 - Attività di controllo delle entrate.
- Art. 9 - Rapporti con i cittadini.
- Art.10 - Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie.
- Art.11 - Accertamento delle entrate non tributarie.
- Art.12 - Tutela Giudiziaria.
- Art.13 - Sanzioni tributarie.
- Art.14 - Annullamento e rinuncia agli atti in via di autotutela.
- Art.15 - Circostanze non ostative all'annullamento.
- Art.16 - Procedimento.

TITOLO III RISCOSSIONE E RIMBORSI

- Art.17 - Forme di Riscossione volontaria.
- Art.18 - Forme di Riscossione coattiva.
- Art.19 - Termini di pagamento dei tributi comunali.
- Art.20 - Rimborsi.

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art.21 - Rapporti esauriti.
- Art.22 - Crediti di modesta entità.

TITOLO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- Art.23 - Accertamento con adesione.
- Art.24 - Avvio del procedimento su iniziativa del Comune.
- Art.25 - Avvio del procedimento su iniziativa del contribuente.
- Art.26 - Atto di accertamento con adesione. Riduzione delle sanzioni.
- Art.27 - Adempimenti successivi.
- Art.28 - Perfezionamento della definizione.
- Art.29 - Conciliazione giudiziale.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAVVEDIMENTO

- Art.30 - Disposizioni per semplificare l'attività di accertamento, ridurne i costi ed accelerare la riscossione dei tributi evasi.
- Art.31 - Disposizioni per agevolare il ravvedimento.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERESSI

- Art.32 - Interessi per ritardato pagamento dei tributi.
- Art.33 - Interessi per mancato pagamento di sanzioni.
- Art.34 - Interessi per ritardato rimborso.

TITOLO VIII
ENTRATA IN VIGORE

- Art.35 - Entrata in vigore.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art.52 del Decreto Legislativo 15-12-1997, n.446, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa, nonché l'annullamento o la revoca degli atti impositivi in via di autotutela.

Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l'accertamento e sistema sanzionatorio, il contenzioso, i rimborsi.

Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.

Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'ente, siano essi di carattere tributario o meno ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

Art. 2

Identificazione dei tributi disciplinati dal presente regolamento

Il presente regolamento si applica a tutti i tributi comunali, ancorchè abrogati alla data della sua entrata in vigore.

Salvo quanto stabilito dal successivo art.28 sia per i tributi in vigore che per quelli abrogati, il presente regolamento si applica ai rapporti ancora in corso, indipendentemente dalla data in cui si è realizzato il presupposto del tributo.

Alla riscossione coattiva il Comune procede, di regola, mediante ruolo formato a norma dell'art.68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1998, n.43. Ciò non di meno - ad insindacabile giudizio del funzionario responsabile del tributo e sotto la sua responsabilità - alla riscossione coattiva può procedersi con l'ingiunzione prevista dall'art.2 del Regio decreto 14 aprile 1910, n.639. In caso di pignoramento di beni mobili del debitore, lo stesso funzionario assicura la presenza di due impiegati comunali per fungere da testimoni a norma dell'art.6 del medesimo decreto.

Art. 3

Aliquote e tariffe

Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.

Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il responsabile del servizio, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.

Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l'anno in corso.

Art. 4 **Agevolazioni**

I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione. Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.

Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.

TITOLO II **GESTIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE**

Art. 5 **Forme di gestione**

La scelta delle forme di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità.

Oltre alla gestione diretta, per le fasi di accertamento, liquidazione, riscossione dei tributi comunali possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le seguenti forme di gestione:

- a) gestione associata con altri enti locali, ai sensi artt. 24-28 della L. 8.6.1990, n.142;
- b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art.22, comma 3, lettera c, della L.142/90;
- c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'art.22, comma 3, lettera e della L.142/90, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art.53 del decreto legislativo 15.12.1997, n.446;
- d) affidamento mediante concessione ai concessionari dei servizi di riscossione di cui al DPR 28.1.1998, n.43;
- e) affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs-446/1997.

La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.

L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

Art. 6 **Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali**

Con deliberazione della Giunta Comunale è designato, per ogni tributo di competenza all'ente, un funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente al tributo stesso; la

Giunta Comunale determina inoltre le modalità per la eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza.

Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio.

In particolare il funzionario responsabile cura:

- a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo; liquidazione; accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
- b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
- c) sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il Comune verso l'esterno;
- d) cura il contenzioso tributario;
- e) dispone i rimborsi;
- f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
- g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo;
- h) qualora sia deliberato di affidare ai soggetti si cui all'art.52 comma 5 lett.b della L.446/97, anche disgiuntamente la liquidazione, l'accantonamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

Art. 7

Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo, così come del Piano Risorse e Obiettivi (PRO).

Art. 8

Attività di controllo delle entrate

Gli uffici comunali competenti provvedono al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti comunali.

La Giunta Comunale può indirizzare ove ciò sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo/accertamento delle diverse entrate su particolari settori di intervento.

Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte e quesiti o questionari.

Sulla base degli obiettivi stabiliti per l'attività di controllo, e dei risultati raggiunti, la Giunta Comunale può stabilire compensi incentivanti per i dipendenti e gli uffici competenti.

Art. 9

Rapporti con i cittadini

I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.

Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.

Presso l'ufficio entrate comunali, vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

Art. 10

Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie

L'attività di accertamento e liquidazione delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.

Il provvedimento di liquidazione e di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge.

La comunicazione degli avvisi che devono essere notificati al contribuente può avvenire a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di liquidazione ed accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali, dal disciplinare della concessione.

Art. 11

Accertamento delle entrate non tributarie

L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica); determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).

Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal "responsabile del servizio" (o del procedimento, centro di responsabilità e/o ricavo). Questi provvede a predisporre l'idonea documentazione da trasmettere al servizio finanziario. Il servizio finanziario verifica il rispetto dell'applicazione delle tariffe o contribuzioni determinate dall'ente.

Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro reinscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Art. 12

Tutela giudiziaria

Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546 il Sindaco del Comune o un suo delegato ex art.52, comma 5, lett.b, dei D.Lgs. 15.12.1997, n.446 è abilitato alla rappresentanza dell'ente ed a stare in giudizio anche senza difensore.

Ai fini dello svolgimento dell'attività giudiziaria in materia di entrate patrimoniali, il Sindaco o un suo delegato, ex art.52 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446, debbono farsi assistere da un professionista abilitato.

Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di professionista abilitato, stipulando con lo stesso apposita convenzione, dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge.

Art. 13

Sanzioni tributarie

Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei decreti legislativi n.471,472,473 del 18.12.1997.

L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa. L'avviso di irrogazione delle sanzioni può essere notificato a mezzo posta con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 14

Annullamento e rinuncia agli atti in via di autotutela

Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente per motivi non formali, il Comune annulla in tutto o in parte gli atti impositivi illegittimi e rinuncia all'imposizione nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro:

- a) errore di persona;
- b) evidente errore logico o di calcolo;
- c) errore sul presupposto dell'imposta;
- d) doppia imposizione;
- e) mancata considerazione dei pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- g) sussistenza dei requisiti per fruire di detrazioni, deduzioni o regimi agevolati, precedentemente negati;
- h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune.

Art. 15

Circostanze non ostative all'annullamento

Non ostano all'annullamento degli atti ovvero alla rinuncia all'imposizione:

- a) la definitiva dell'atto per mancata impugnazione nei termini per ricorrere;
- b) il rigetto del ricorso, anche con sentenza passata in giudicato, per motivi di ordine formale, quali inammissibilità, irreceivibilità, improcedibilità ecc.;
- c) la pendenza del giudizio;
- d) l'assenza di domande o istanze da parte dell'interessato.

Art. 16

Procedimento

Le eventuali domande d'annullamento inoltrate dagli interessati sono indirizzate al Funzionario responsabile del tributo, il quale provvede a norma dell'apposito regolamento del procedimento amministrativo approvato con delibera C.C. n.59 del 20.11.97.

Dell'annullamento o della rinuncia all'imposizione è data comunicazione, da parte del Funzionario responsabile del tributo, all'interessato ed all'organo giurisdizionale presso il quale pende eventualmente la controversia.

Entro la fine di ciascun semestre, il Funzionario responsabile del tributo presenta alla Giunta una relazione sugli atti annullati nel periodo precedente, indicando il valore economico dei diritti venuti meno ed i motivi che hanno consigliato l'annullamento o la rinuncia all'imposizione.

TITOLO III RISCOSSIONE

Art. 17

Forme di riscossione volontaria

La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel regolamento di contabilità del Comune, adottato ai sensi del D. Lgs. 25.2.1995, n.77 e successive modificazioni ed integrazioni.

Salvo che il Comune non abbia disposto la riscossione mediante ruoli esattoriali, i tributi comunali da corrispondere sia in base a versamento spontaneo che in base ad avviso di liquidazione od accertamento possono essere pagati attraverso una delle seguenti modalità, a scelta di chi esegue il pagamento:

- a) tramite il concessionario del servizio della riscossione dei tributi competente per territorio;
- b) tramite conto corrente postale intestato alla Tesoreria comunale;
- c) tramite versamento diretto presso gli sportelli della Tesoreria Comunale;
- d) tramite bonifico bancario a favore della Tesoreria comunale.

Art. 18

Forme di riscossione coattiva

La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14.4.1910 n.639 o con le procedure previste con DPR 29.9.1973, n.602 modificato con DPR 28.1.1988, n.43.

Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

E' attribuita al Funzionario responsabile o ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. B del D.Lgs. 15.12.1997 n.446, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi dei RD 14.4.1910 n.639. Per le entrate per le quali la legge preveda la riscossione coattiva con la procedura di cui al DPR 29.9.1973 n.602, modificato con DPR 28.1.1988 n.43, le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art.52, comma 5, lett.b D.Lgs. 15.12.1997 n.446. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

E' stabilito in £ 20.000 il limite massimo al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate ed al rimborso da parte del Comune.

Art. 19

Termini di pagamento dei tributi comunali

Ai termini di pagamento dei tributi comunali si applicano le disposizioni previste dalle leggi dello Stato, salvo quanto stabilito nei commi seguenti.

L'intera imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno in corso viene corrisposta nei termini previsti dall'apposito regolamento comunale disciplinante l'imposta comunale sugli immobili.

I tributi, gli interessi e le sanzioni dovuti per effetto di accertamenti del Comune definiti anche con adesione del contribuente, o di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali possono, essere corrisposti in rate bimestrali, il cui numero è uguale alla metà della percentuale - espressa in unità intere con arrotondamento, in caso di decimali, all'unità superiore - rappresentata dall'intero debito rispetto al reddito complessivo lordo dichiarato o che doveva essere dichiarato ai fini delle imposte

sul reddito delle persone giuridiche. Se il debitore non è soggetto alle imposte sui redditi o, essendovi soggetto, non è in grado di certificarne l'ammontare, la dilazione può essere concessa in base alla prudente valutazione del funzionario responsabile, ed il numero delle rate non può essere in ogni caso superiore a tre. Alla dilazione si applicano gli interessi al tasso legale, ed il debitore decade dal diritto alla dilazione in caso di ritardo nel pagamento di almeno due rate. L'importo della rata comunque non può essere inferiore a lire 100.000.

Non può essere ammesso al pagamento dilazionato chi nel precedente quinquennio:

- a) essendo stato ammesso ad un altro pagamento dilazionato, è stato dichiarato decaduto dal beneficio della dilazione;
- b) ha debiti scaduti e non pagati verso il Comune, di qualsiasi natura;
- c) si è sottratto al pagamento di tributi o altre somme dovute al Comune, salvo che non dimostri che l'insolvenza era dovuta a precarie condizioni economiche e sociali.

Art. 20

Rimborsi

Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del Servizio su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

In deroga a eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro Comune ed erroneamente riscosse dall'ente; ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 21

Rapporti esauriti

Per gli accertamenti già notificati continuano ad applicarsi le norme vigenti antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento. Se le somme accertate non sono state ancora pagate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è in facoltà del soggetto obbligato di richiedere l'applicazione della norma più favorevole fra quella già applicata e quella risultante dal presente regolamento, compreso l'art.22, comma 1. Non sono in ogni caso ammessi rimborsi di somme già pagate.

Art. 22

Crediti di modesta entità

Fino all'adeguamento dei regolamenti comunali, già adottati o ancora da adottare, previsti dall'art. 16 della Legge 08.05.1998 n. 146, viene fissato in € 5.00.= il limite al di sotto del quale non sono dovuti versamenti di tributi comunali né si procede ad accertamenti degli stessi.

TITOLO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 23

Accertamento con adesione

L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 24

Avvio del procedimento su iniziativa del Comune

Al fine di definire le pendenze tributarie con l'adesione del contribuente, l'ufficio tributi invia un invito a comparire, nel quale sono indicati i tributi ed i periodi di imposta suscettibili di accertamento, nonché il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Art. 25

Avvio del procedimento su iniziativa del contribuente

Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche a norma delle leggi sui tributi comunali, può chiedere al Comune, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.

Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 24, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

Il termine per il pagamento del tributo o, in caso di tassa sui rifiuti, per l'iscrizione a ruolo, è sospeso per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente.

La presentazione del ricorso non comporta rinuncia all'istanza.

Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 2, l'ufficio tributi, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di accertamento o in rettifica di cui al comma 2 perde efficacia. Se è stato presentato ricorso, nell'atto di adesione il contribuente rinuncia espressamente alla lite.

Art. 26

Atto di accertamento con adesione. Riduzione delle sanzioni

L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal funzionario responsabile dell'applicazione del tributo.

Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione di cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute e per le quali non viene prevista la rateizzazione.

Se l'accertamento è definito a norma dell'art. 24, o dell'art. 25, comma 1, le sanzioni applicabili sono pari ad un quarto delle sanzioni minime irrogabili. Se l'accertamento è definito a norma dell'art. 25, comma 2, le sanzioni sono ridotte ad un quarto di quelle irrogate.

Art. 27
Adempimenti successivi

Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo 26, mediante uno dei modi di pagamento elencati nel precedente art. 17.

Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente, in conformità a quanto disposto dal precedente art.19, comma 3.

Entro dieci giorni dal versamento di ciascun importo il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione dopo il pagamento in unica soluzione ovvero dopo il pagamento della prima rata di dilazione.

Art. 28
Perfezionamento della definizione

La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 27, comma 1, ovvero con il versamento di tutte le rate della dilazione.

In caso di omesso pagamento di alcuna delle rate alle relative scadenze, il contribuente perde il diritto alla riduzione delle sanzioni di cui all'art. 26. In tal caso il Comune emette avviso di liquidazione per il recupero delle sanzioni nel loro importo non ridotto, del tributo non ancora versato e degli eventuali interessi.

Art. 29
Conciliazione giudiziale

La conciliazione giudiziale ha luogo secondo le disposizioni previste dall'art. 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, e successive modificazioni.

Il funzionario responsabile ed il professionista designato dal Comune ad assisterlo nel processo tributario sono sempre autorizzati a definire le controversie, salvo che la procura non contempli espressamente il divieto di conciliare.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAVVEDIMENTO

Art. 30
**Disposizioni per semplificare l'attività d'accertamento, ridurre i costi
ed accelerare la riscossione dei tributi evasi**

Al fine di semplificare l'attività di accertamento e di ridurre i costi, e di accelerare la riscossione dei tributi evasi, delle sanzioni, degli interessi, delle addizionali e degli accessori, prima della notificazione degli avvisi di liquidazione dei tributi non versati o versati in misura insufficiente, anche in base ai controlli formali delle denunce presentate, nonché degli avvisi d'accertamento d'ufficio e delle rettifiche delle denunce infedeli, incomplete od inesatte, è in facoltà del Comune di predisporre, per ciascun tributo, un elenco dei soggetti destinatari degli avvisi di liquidazione e di accertamento in rettifica o d'ufficio.

L'elenco comprende le generalità del contribuente, il periodo d'imposta, il tributo, le addizionali, le sanzioni e gli interessi accertati, ed è messo a disposizione del pubblico mediante deposito presso l'ufficio tributi per un periodo non inferiore a trenta giorni. Della pubblicazione di detto elenco è dato avviso ai contribuenti mediante opportune forme di divulgazione, come manifesti, comunicati a mezzo stampa, radio televisione e simili.

E' facoltà del contribuente di prevenire l'accertamento, pagando entro il periodo di pubblicazione dell'elenco un importo pari alla somma:

- a) del tributo accertato, delle addizionali e degli eventuali accessori;
- b) di un ottavo della sanzione indicata;
- c) della metà degli interessi liquidati.
- d) La quietanza deve essere depositata o trasmessa all'ufficio tributi, in originale od in fotocopia perfettamente leggibile, entro dieci giorni dal pagamento, il quale preclude l'azione di accertamento.

Art. 31

Disposizioni per agevolare il ravvedimento

Le riduzioni delle sanzioni amministrative previste dall'art. 13 del DL 18.12.1997, n.472, si applicano, anche oltre i termini ivi previsti, e fino a quando il Comune non ha iniziato attività di controllo.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERESSI

Art. 32

Interessi per ritardato pagamento di tributi

In deroga a quanto previsto da ogni altra disposizione, per il ritardato pagamento di tributi comunali, compresa l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, di cui al decreto legge 2 marzo 1989, n.66, si applicano gli interessi, al tasso legale vigente semestrale, previsti dall'art. 3, comma 141, della legge 23 dicembre 1996, n.662.

Il tasso d'interesse di cui al comma precedente si applica anche per i periodi di morosità maturati prima dell'entrata in vigore dell'art.17 della legge 8 maggio 1998, n.146.

In caso di variazioni del tasso d'interesse disposte con i decreti ministeriali richiamati - anche agli effetti dei tributi comunali - dall'art. 17 della legge citata nel comma precedente, dette variazioni sono pienamente efficaci se comportano una riduzione del tasso. Le variazioni in aumento sono disposte dal Comune con espressa modificazione al presente regolamento.

Art.33

Interessi per mancato pagamento di sanzioni

Le sanzioni per violazione alle norme sui tributi comunali, accertate prima dal 1° aprile 1998, non producono interessi né dalla data di riferimento della violazione, né dalla data in cui erano state irrogate e non pagate.

Art.34
Interessi per ritardo rimborso

La misura degli interessi prevista dall'art.32 si applica anche per il tardivo rimborso agli aventi diritto di tributi corrisposti e non dovuti .

TITOLO VIII
ENTRATA IN VIGORE

Art.35
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.